

**CONCORSI PUBBLICI: Bando - Omessa previsione dell'accertamento della conoscenza della lingua inglese da parte dei candidati - Illegittimità - Violazione dell'art. 37, co. 1., d.lgs. n. 165/2001.**

**Tar Sicilia - Palermo, Sez. II, 15 febbraio 2022, n. 531**

*“[...] L'art. 37, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001 stabilisce: “A decorrere dal 1 gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere”.*

*La disposizione in esame, nel riferirsi genericamente ai “bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni” [...], trova applicazione in tutte le procedure di accesso al pubblico impiego, con conseguente illegittimità del bando che non si conformi a tale previsione [...].*

*[...] Il collegio rileva, quanto all'applicabilità del menzionato art. 37, co. 1 alle procedure di reclutamento dei dipendenti degli enti locali siciliani, che disposizioni relative al regime ed al reclutamento dei pubblici dipendenti rientrano tra le norme di riforma economico-sociale introdotte dal T.U.P.I. (d.lgs. 165/2001), che trovano applicazione anche nelle regioni e nelle provincie ad autonomia speciale [...].*

*Quanto, in particolare, all'art. 37, co. 1 in esame, osserva il collegio come ben possa ritenersi incluso in un quadro di generale riforma economico-sociale l'obbligo, per le amministrazioni, di garantire la conoscenza della lingua inglese da parte dei loro dipendenti, in considerazione dell'attuale assetto del Paese, il cui inserimento nel contesto sovranazionale (ed europeo in particolare) impone di rendere agevole il dialogo con soggetti – quali, anche, i fruitori dell'azione amministrativa – di madrelingua straniera [...].”.*

**FATTO e DIRITTO**

Con atto notificato nei giorni 26/29 aprile 2021 e depositato il successivo 17 maggio, la ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare, gli atti in epigrafe indicati.

Ha premesso che, con bando approvato con determinazione dirigenziale n.-OMISSIS-, il Comune di -OMISSIS- ha indetto una procedura concorsuale per soli titoli volta alla copertura di n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo amministrativo Cat. D – posizione economica D1 (di cui uno riservato al personale interno).

A tale procedura ha preso parte anche la ricorrente.

A seguito della valutazione dei titoli operata dalla commissione esaminatrice e della successiva disamina delle istanze di riesame avanzate dai candidati, la medesima commissione ha formato la graduatoria definitiva, successivamente approvata con determina dirigenziale n. -OMISSIS-, nella quale l'odierna ricorrente risultava collocata al 30° posto, con punti 51,1.

Con deliberazione della Giunta municipale n-OMISSIS-2021, l'amministrazione comunale ha disposto l'assunzione dei due vincitori, individuati nelle persone del dott. -OMISSIS-, incaricando il segretario comunale di provvedere alla stipula dei relativi contratti di lavoro.

Premesse tali circostanze, la ricorrente ha dedotto l'illegittimità del bando di concorso, nella parte in cui non ha previsto l'accertamento della conoscenza della lingua inglese da parte dei candidati, in violazione dell'art. 37, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001, e l'illegittimità derivata di tutti gli ulteriori atti della procedura concorsuale (primo motivo).

Con il secondo motivo di ricorso, ha lamentato l'illegittimità dell'operato della commissione esaminatrice, laddove questa ha omissso la valutazione di n. 4 titoli vantati dalla ricorrente (frequenza della scuola delle professioni legali organizzata dalla "*Fondazione Ferdinando Parlavecchio*", certificazione di conoscenza della lingua inglese – livello B2 – rilasciata dal "*British Institute*", frequenza del corso di approfondimento "*Pianificazione strategica partecipata*", idoneità conseguita nel concorso indetto ai sensi dell'art. 12 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla l. 28 marzo 2019, n. 26), con conseguente mancato riconoscimento, in favore dell'interessata, di un ulteriore punteggio complessivo pari a 5,5 punti, che le avrebbero consentito di collocarsi nella sedicesima posizione della graduatoria.

La ricorrente ha altresì lamentato l'illegittimità dell'attribuzione, in favore di taluni concorrenti, di un punteggio per la laurea triennale quale primo titolo di studio e di un ulteriore punteggio per la successiva laurea specialistica o magistrale, che solo erroneamente sarebbe stata considerata "*altro titolo di studio equivalente*" (terzo motivo).

Infine, ha dedotto l'illegittimità della positiva valutazione, con conseguente attribuzione di un punteggio, di taluni titoli vantati da alcuni candidati, nonostante questi non fossero in alcun modo inerenti alla professionalità richiesta per il posto messo a concorso (quarto motivo).

Si è costituito per resistere al ricorso il Comune di -OMISSIS-, che ha dedotto l'inammissibilità del ricorso, oltre che la sua infondatezza nel merito.

Con ordinanza n. -OMISSIS-, questo Tribunale, ai sensi dell'art. 55 co. 10 c.p.a., ha fissato la sollecita trattazione nel merito del ricorso; al contempo, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti utilmente collocati nella graduatoria impugnata, cui parte ricorrente ha adempiuto nel termine assegnato.

Si è costituita in giudizio la dott.ssa -OMISSIS-, collocatasi al sesto posto della graduatoria; la controinteressata ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, sotto diversi profili, oltre che la sua infondatezza nel merito.

All'udienza pubblica del 24 novembre 2021, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Preliminarmente, occorre prendere in esame le eccezioni formulate dal Comune e dalla controinteressata.

Il Comune di -OMISSIS- ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto le domande con questo proposte sarebbero tra loro incompatibili: la ricorrente, per un verso, ha inteso far valere la radicale illegittimità del bando, e quindi della procedura concorsuale; al contempo, ha contestato il punteggio assegnato alla stessa e a taluni degli altri concorrenti che la precedono, e, quindi, la posizione conseguita in graduatoria; i motivi con cui sono state proposte tali censure non sono stati graduati, con la conseguenza che sarebbero state proposte, con il medesimo atto, censure tra loro evidentemente incompatibili.

L'eccezione è infondata.

Parte ricorrente, con memoria depositata in vista dell'udienza pubblica di merito, ha replicato alla descritta eccezione, precisando di avere proposto:

- a mezzo del primo motivo di impugnazione, una domanda (principale) volta all'annullamento del bando di concorso e conseguentemente idonea a travolgere l'intera procedura;
- con i successivi motivi di censura, rivolti avverso l'operato della commissione esaminatrice, una articolata domanda (subordinata) tesa ad ottenere l'annullamento di alcune valutazioni compiute dalla commissione medesima, con conseguente rettifica della graduatoria.

Ha sostenuto che, dal complessivo tenore letterale del ricorso, si evinceva come la domanda di annullamento risultasse proposta come domanda principale; ha, comunque, in tal modo, espresso la volontà di proporre il primo motivo come censura principale ed i successivi in via subordinata.

La volontà di subordinare la domanda volta ad ottenere il parziale annullamento della graduatoria (*rectius*, la sua rettifica) al mancato accoglimento della domanda demolitoria avente ad oggetto il bando e gli atti ad esso consequenziali, dunque, è stata con chiarezza espressa, per lo meno, nel corso del giudizio, con la memoria cui si è appena fatto cenno; ciò deve ritenersi sufficiente ai fini della graduazione delle domande.

Se, invero, è pacifico che nel processo amministrativo compete al difensore la scelta di rinunciare ad uno o più motivi del ricorso, anche in assenza di una specifica e conforme dichiarazione della parte interessata (cfr., *ex multis*, Consiglio di Stato, sez. V , 09/09/2013 , n. 4474), a maggior

ragione deve ritenersi che al difensore sia consentito, nel corso del giudizio, di graduare i motivi stessi.

Ne consegue che il motivo rivolto avverso il bando sarà esaminato in via principale ed i successivi solo nell'ipotesi di ritenuta infondatezza del primo.

La controinteressata ha eccepito l'inammissibilità del ricorso sotto un diverso profilo.

La ricorrente non ha dedotto, né dimostrato, che una diversa valutazione da parte della commissione le avrebbe consentito di collocarsi utilmente in graduatoria, cosicchè sarebbe del tutto ipotetica la possibilità che da uno scrutinio favorevole delle censure discendano effetti favorevoli per la ricorrente.

L'eccezione non è fondata, per un duplice ordine di considerazioni.

Per un verso, va rilevato che deve ritenersi meritevole di tutela anche l'interesse del partecipante ad un pubblico concorso ad ottenere una migliore posizione in graduatoria, che gli consenta l'assunzione, nel caso di scorrimento (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 21 luglio 2021, n. 5499; Consiglio di Stato, sez. V, 24 luglio 2014, n. 3956).

A ciò va aggiunto che il ricorso in esame, come si è detto, reca un duplice ordine di censure; la doglianza relativa all'illegittimità del bando e volta al travolgimento dell'intera procedura non necessita in alcun modo della prova di resistenza ai fini del positivo giudizio sulla sua ammissibilità.

Ciò premesso e passando, dunque, all'esame del primo motivo di ricorso, il collegio ne ritiene la fondatezza.

L'art. 37, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001 stabilisce: *“A decorrere dal 1 gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere”*.

La disposizione in esame, nel riferirsi genericamente ai *“bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni”* (cfr. T.A.R. Abruzzo, sez. I, 2 maggio 2014, n. 388), trova applicazione in tutte le procedure di accesso al pubblico impiego, con conseguente illegittimità del bando che non si conformi a tale previsione.

Non appaiono convincenti le difese del comune, che ha sostenuto:

– che la competenza legislativa esclusiva attribuita alla Regione Siciliana in materia di *“regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative”* (art.14, comma 1, lett. o) dello Statuto) comprenderebbe anche la materia dell'assunzione dei dipendenti degli enti locali; in virtù di tale

competenza legislativa esclusiva, in Sicilia, la materia delle assunzioni negli enti locali territoriali sarebbe disciplinata dalla l.r. 12/91 recante “*Disposizioni per le assunzioni presso l’amministrazione regionale e gli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione*”;

– sotto altro profilo, il bando sarebbe comunque idoneo ad assicurare il possesso – da parte dei concorrenti – di una adeguata conoscenza della lingua inglese, posto che la laurea richiesta quale requisito di ammissione alla procedura comporterebbe inevitabilmente un’adeguata conoscenza della lingua inglese.

Il collegio rileva, quanto all’applicabilità del menzionato art. 37, co. 1 alle procedure di reclutamento dei dipendenti degli enti locali siciliani, che disposizioni relative al regime ed al reclutamento dei pubblici dipendenti rientrano tra le norme di riforma economico-sociale introdotte dal T.U.P.I. (d.lgs. 165/2001), che trovano applicazione anche nelle regioni e nelle provincie ad autonomia speciale (cfr. Corte Costituzionale, 13 febbraio 2020, n. 16; Corte Costituzionale, 21 ottobre 2003, n. 314).

Quanto, in particolare, all’art. 37, co. 1 in esame, osserva il collegio come ben possa ritenersi incluso in un quadro di generale riforma economico-sociale l’obbligo, per le amministrazioni, di garantire la conoscenza della lingua inglese da parte dei loro dipendenti, in considerazione dell’attuale assetto del Paese, il cui inserimento nel contesto sovranazionale (ed europeo in particolare) impone di rendere agevole il dialogo con soggetti – quali, anche, i fruitori dell’azione amministrativa – di madrelingua straniera (si pensi, a tale riguardo, al principio alla libertà di stabilimento di cui agli artt. 49-54 TFUE).

La diversa e più ampia lettura dell’art.14, comma 1, lett. o) dello Statuto, proposta dall’amministrazione comunale – secondo cui la potestà legislativa esclusiva comprenderebbe anche la disciplina dell’accesso all’impiego presso gli ee.ll. – non trova neppure conforto nella legge regionale invocata a sostegno di tale interpretazione, ossia la l.r. 12/91, che, invero, disciplina le assunzioni presso l’amministrazione regionale e gli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione e non presso gli enti locali.

Piuttosto, dall’art. 246 del testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli enti locali, pubblicato sulla G.U.R.S. del 9 maggio 2008, n. 20, discende l’applicabilità, alle procedure di assunzione presso gli enti locali della regione siciliana, del d.lgs. n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni e, quindi, del d.lgs. 165/2001.

Quanto alla previsione del bando che richiede il possesso della laurea quale requisito di accesso alla procedura, va rilevato che il decreto M.I.U.R. n. 509 del 3 novembre 1999, all’art. 7 – invocato dall’amministrazione – dispone che “per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180

crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria di una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano"; non richiede, dunque, specificamente la conoscenza della lingua inglese. La fondatezza del primo motivo, stante la gradazione delle domande di cui sopra si è detto, comporta l'assorbimento delle ulteriori, subordinate censure.

In conclusione, il bando di concorso – insieme ai successivi atti applicativi, su cui incide la c.d. invalidità ad effetto caducante – merita annullamento.

Tenuto conto della natura degli interessi coinvolti, si dispone la compensazione delle spese tra parte ricorrente ed i controinteressati; si condanna il Comune alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidandole nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi precisati in motivazione. Compensa le spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente e i controinteressati; condanna il Comune di -OMISSIS- alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidandole in € 2.000,00, oltre accessori e rifusione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2021, con l'intervento dei magistrati:

Nicola Maisano, Presidente

Raffaella Sara Russo, Referendario, Estensore

Calogero Commandatore, Referendario

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.